

## Comunicato Stampa

## L'ACRI DICE NO A PRELIEVI FORZOSI SUL PATRIMONIO DELLE FONDAZIONI

Roma, 16 novembre 2006. Nei giorni scorsi si è tentato di far passare alla Camera due emendamenti alla legge finanziaria per introdurre, pur a fini solidaristici, prelievi forzosi a carico delle Fondazioni di origine bancaria che intaccherebbero pesantemente i loro patrimoni.

L'Acri, l'associazione che rappresenta collettivamente le Fondazioni di origine bancaria, stigmatizza fortemente simili iniziative che penalizzano, discriminandole, le Fondazioni, in quanto:

- 1. Le Fondazioni di origine bancaria sono soggetti non profit, privati e autonomi, che perseguono scopi di utilità sociale attraverso la donazione degli utili derivanti dal buon investimento dei loro patrimoni. Le loro donazioni, che superano annualmente 1,3 miliardi di euro, vanno a vantaggio, con iniziative concrete, di quelle categorie che, con scelte dirigistiche, i due emendamenti vorrebbero tutelare burocraticamente. Sorprende dunque che per un obiettivo di tipo solidaristico si vada a penalizzare proprio i principali soggetti filantropici operanti in Italia quali sono le Fondazioni, incidendo sulla loro capacità erogativa.
- 2. Gli emendamenti proposti sono un tentativo di esproprio dei patrimoni di persone giuridiche non profit e private, riconosciute tali una volta per tutte dalle sentenze 300 e 301 del 2003 della Corte Costituzionale. Disposizioni patrimoniali in tal senso determinerebbero una discriminazione delle Fondazioni violando il principio di uguaglianza sostanziale dei soggetti giuridici privati sancito dall'articolo 3 della Costituzione.
- 3. Le Fondazioni di origine bancaria sono già penalizzate sotto il profilo fiscale rispetto ad altri soggetti similari operanti in diversi paesi dell'Unione europea. Le Fondazioni, infatti, sono soggette a un'aliquota Ires piena e sui redditi da partecipazioni sono tassate esattamente come le imprese. Sui redditi derivanti dalle gestioni patrimoniali è loro imposta una ritenuta del 12,50%, destinata ad arrivare al 20% in relazione agli aumenti previsti dal disegno di legge delega di riforma della tassazione delle rendite finanziarie.

Risulta, invece, che nei paesi in cui le organizzazioni filantropiche sono più sviluppate, la detassazione dei dividendi e degli altri redditi da capitale, l'applicazione di aliquote ridotte per

Gli emendamenti sono il 6.02 e il 6.03, presentati dall'onorevole Daniela Santanché, deputato di An, che ha dichiarato di volerli ripresentare al Senato.

<sup>•</sup> L'emendamento 6.02 istituisce per il triennio 2007-09 un contributo a carico delle Fondazioni, per ciascun anno, del 4% del patrimonio netto, limitatamente alla quota eccedente 100 milioni di euro. Tali entrate dovrebbero affluire ad un "Fondo per le famiglie", che dovrebbe erogare provvidenze per spese di alloggio, scolastiche ecc.. Questo emendamento è stato posto in votazione dall'Aula della Camera, nella seduta del 12 novembre, ed è stato respinto.

<sup>•</sup> L'emendamento 6.03 istituisce sempre per il triennio 2007-09 un contributo a carico delle Fondazioni, per ciascun anno, calcolato sul valore degli incrementi del patrimonio netto, con misure decrescenti rispetto agli incrementi stessi (25% sulla quota di incremento fino al 5% del patrimonio netto e 15% su quella superiore al 5%). Tali entrate dovrebbero affluire ad un "Fondo per il sostegno del reddito dei soggetti incapienti", che dovrebbe erogare provvidenze alle persone fisiche che, per insufficienza del reddito personale, non possono fruire dei crediti di imposta risultanti dalla dichiarazione dei redditi. L'emendamento 6.03, sempre nella medesima seduta, è stato ritirato dall'on. Santanché, la quale ha comunicato di volerlo trasformare in ordine del giorno.

gli altri redditi eventualmente conseguiti, la detassazione dei proventi derivanti da attività commerciale connessa ai fini istituzionali (quando questi sono di utilità sociale), oltre alla deduzione dall'imponibile tassabile di qualsiasi specie di donazione, **rappresentano la norma**.

Per esempio, in Francia la legge finanziaria per il 2005 ha in pratica detassato qualsiasi tipologia reddituale per le fondazioni, ivi compresi i redditi derivanti dalle gestioni patrimoniali. Le attività commerciali eventualmente esercitate dalle fondazioni, scontano la normale tassazione prevista per le imprese, unicamente nel caso in cui vengano perseguiti fini di lucro, altrimenti anche i redditi derivanti da tali attività sono esentati. Analogo regime di totale esenzione in favore delle fondazioni, per i redditi derivanti dall'attività finalizzata al perseguimento di fini di utilità sociale, è riscontrabile anche in Gran Bretagna, Germania e Portogallo.

Eventuali ulteriori oneri in capo alle Fondazioni avranno come diretta conseguenza una riduzione delle erogazioni annuali, ponendosi tra l'altro: da un lato in pieno contrasto con il principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall'art. 118 della Costituzione, che nella riforma in discussione in Parlamento prevede espressamente quale ausilio la leva fiscale; dall'altro allontanandoci ulteriormente dall'Unione europea.